

# **Decreto federale che approva l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 2012<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli è approvato.

<sup>2</sup> La durata dell'impiego è limitata a sei mesi. Se la situazione in loco lo richiede, il Consiglio federale è autorizzato a prorogare la durata dell'impiego di sei mesi al massimo.

## **Art. 2**

Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale può interrompere o porre fine all'impiego. In tali casi informa le Commissioni della politica estera e le Commissioni della politica di sicurezza di entrambe le Camere secondo l'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento.

## **Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>1</sup> RS **510.10**

<sup>2</sup> FF **2012 955**

<sup>3</sup> RS **171.10**

Impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata svizzera a Tripoli. DF

---